SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 1234

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2006

Istituzione del *trust* di diritto italiano, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione adottata a L'Aja il 1º luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364

Onorevoli Senatori. – L'Italia è stato uno dei primi paesi a ratificare, ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, la Convenzione adottata a L'Aja il 1º luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento. Gli altri Stati che a tutt'oggi hanno aderito alla Convenzione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono i seguenti: Australia, Canada, Cina, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica di San Marino.

Si ricorda che, ai sensi della Convenzione, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (settlor), con atto tra vivi o mortis causa, qualora determinati beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Inoltre, in base all'articolo 21 della Convenzione, l'Italia è tenuta a riconoscere, con gli effetti giuridici minimi previsti dall'articolo 11 della medesima Convenzione, i trust costituiti in paesi che li regolano nelle rispettive legislazioni, salve restando solo le proprie competenze in tema di ordine pubblico (a cominciare, ovviamente, dall'antiriciclaggio) ed in materia fiscale, in forza degli articoli 18 e 19 della Convenzione.

A quest'ultimo proposito, si rileva che il trattamento tributario dei *trust* di qualsiasi natura è stato di recente introdotto nell'ordinamento italiano dai commi 74, 75 e 76 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Quanto sopra detto rende tanto più indispensabile ed urgente l'introduzione diretta dell'istituto del *trust* nella nostra legislazione, così da poter adeguatamente rispondere alle sfide della concorrenza fra ordinamenti, in un'economia ormai totalmente aperta e globalizzata, nei confronti in primo luogo dei potenziali disponenti italiani dei *trust*.

Positivo effetto collaterale, ma certo non secondario, sarà quello di rendere applicabile ai trust di diritto estero che hanno titolo ad essere riconosciuti in forza della Convenzione, purché presentino determinati elementi costitutivi collegati al nostro paese, disposizioni in materia di riciclaggio allineate con quelle che per implicito sono destinate a valere per i nuovi trust di diritto italiano, così da evitare indebiti ed inammissibili disallineamenti competitivi da elusione. In tal modo si renderà anche finalmente possibile impedire fondatamente l'attività nel nostro territorio di più o meno sedicenti trust che si fondano su assetti normativi e su prassi operative estranei all'area di applicazione della Convenzione e che nei fatti si rivelano non di rado quali strumenti di aggiramento del quadro giuridico e finanziario interno, che non devono pertanto trovare più oltre ospitalità nel nostro spazio economico.

Si evidenzia che l'impostazione del presente disegno di legge recepisce per parti significative gli spunti di riflessione e di approfondimento offerti dalla nutrita serie di audizioni che la Commissione finanze della Camera dei deputati ha svolto nella XIII legislatura, in via propedeutica all'esame della proposta di legge n. 6457, d'iniziativa dei deputati Rabbito, Benvenuto ed altri. Ne è emersa la comune convinzione che la società fiduciaria, istituto tipico ed ormai consolidato da svariati decenni di esperienza dell'ordinamento italiano, rappresenta il *trustee* di elezione.

Le disposizioni di coordinamento contenute nell'articolo 6 integrano in primo luogo

la legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, inserendo fra i veicoli utilizzabili i *trust* di diritto italiano, costituiti al fine esclusivo di partecipare a singole operazioni di cartolarizzazione, secondo prassi operative da tempo affermate e consolidate nei paesi la cui legislazione già prevede i *trust*.

In secondo luogo, assoggettano a tassa fissa gli atti di intestazione e di reintestazione fiduciaria, anche a titolo di *trust*, dei beni immobili e dei beni mobili registrati, con ciò rimuovendo una diseconomia tribu-

taria che renderebbe di fatto inapplicabile l'istituto stesso del *trust* di diritto italiano.

Il provvedimento non necessita di copertura finanziaria, essendo anzi produttivo del gettito aggiuntivo generato dal comma 2 dell'articolo 6.

Onorevoli senatori, tali sono la finalità e la sostanza del provvedimento del quale si sollecita la vostra approvazione, nella consapevolezza che l'istituzione del *trust* di diritto italiano varrà ad integrare la gamma degli strumenti di natura fiduciaria disponibili sul nostro mercato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

- 1. La presente legge istituisce e disciplina il *trust* di diritto italiano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1º luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di seguito denominata «Convenzione».
- 2. In conformità all'articolo 19 della Convenzione, resta fermo il trattamento tributario dei *trust*, come disciplinato dall'articolo 1, commi 74, 75 e 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

(Trust di diritto italiano)

- 1. La costituzione del *trust* di diritto italiano avviene, a pena di nullità, per atto scritto tra vivi, anche unilaterale, o *mortis causa*.
- 2. L'atto costitutivo di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità, l'indicazione del *trustee*, come definito ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, da individuare tra le società fiduciarie di amministrazione autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che rispondano ai requisiti di forma e di capitale sociali stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il relativo elenco è pubblicato ed aggiornato a cura del Ministero dello sviluppo economico.

- 3. L'atto costitutivo regola altresì, a pena di nullità:
- *a)* la durata del *trust* e il regime previsto per gli utili e i proventi;
 - b) i rapporti tra il trustee e i beneficiari;
- c) la modifica e la cessazione del *trust* e la conseguente destinazione dei beni;
- *d*) le dimissioni e la revoca del *trustee* e le conseguenti disposizioni;
- *e)* i destinatari, le modalità e la periodicità della rendicontazione.

Art. 3.

(Separazione patrimoniale)

- 1. I beni del *trust* costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del *trustee* e, fino alla loro eventuale attribuzione, dal patrimonio dei beneficiari. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del *trustee* o degli eventuali depositari. Le azioni dei creditori dei beneficiari sono ammesse nei limiti dei diritti a questi spettanti al momento nel quale l'azione è intrapresa.
- 2. Il *trustee* è legittimato a richiedere iscrizioni, trascrizioni e intestazioni di beni immobili, di beni mobili registrati e di strumenti finanziari del *trust* o dati a garanzia del *trust*. Da tali atti deve risultare, mediante riferimento alle disposizioni della presente legge, la qualità di *trustee*.

Art. 4.

(Trustee)

- 1. Nello svolgimento del proprio incarico, il *trustee*:
- a) può delegare l'esecuzione di specifici compiti e l'esercizio di specifici poteri ad altri soggetti, i quali rispondono nei confronti dei beneficiari in solido con il *trustee* delegante;

- b) può agire esclusivamente nei limiti ed alle condizioni definiti nell'atto istitutivo del *trust*;
- c) può amministrare i beni del *trust* disponendone nei limiti indicati nell'atto istitutivo del *trust*. In assenza di disposizioni espresse, i beni non possono essere dati in garanzia né possono essere acquistati nuovi beni immobili;
- d) può effettuare gli investimenti necessari per l'amministrazione del *trust*, conferendo incarichi a soggetti abilitati;
- *e)* rende conto della propria attività ai soggetti indicati nell'atto istitutivo del *trust*, con la periodicità indicata nell'atto stesso ed in ogni caso almeno annualmente.
- 2. I beneficiari di un *trust* e tutti coloro che comunque abbiano diritto di agire contro il *trustee* in tale sua qualità possono:
- *a)* sostituirsi al *trustee* per esercitare i diritti e le azioni che spettano al *trustee* contro i terzi:
- b) domandare l'annullamento di qualsiasi negozio traslativo compiuto dal *trustee* in violazione delle disposizioni dell'atto istitutivo del *trust* o della presente legge.
- 3. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ove una parte abbia agito nella qualità di *trustee*, la denominazione del *trust* e la data della sua istituzione, nonché il numero di codice fiscale e le generalità del *trustee*».
- 4. Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ove il bene sia istituito in *trust*, le generalità del defunto e la denominazione e la data di istituzione del *trust*, nonché il numero di codice fiscale e le generalità del *trustee*».

Art. 5.

(Vigilanza. Disposizioni penali)

- 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definite le misure idonee alla separazione organizzativa e contabile delle attività di *trustee*, cui devono attenersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
- 2. Il Ministro dello sviluppo economico dispone la sospensione del trustee che sia assoggettato a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale o per il quale siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, e adotta le conseguenti disposizioni per l'amministrazione dei beni conferiti in trust da parte di un commissario, nel rispetto delle disposizioni dell'atto costitutivo del trust. Ove, decorsi non oltre novanta giorni dalla nomina del commissario, occorra sostituire definitivamente il trustee e non siano applicabili le disposizioni dell'atto costituivo del trust, il Ministro dello sviluppo economico richiede al presidente del tribunale del luogo in cui il trustee aveva sede la nomina di un altro trustee. Il presidente del tribunale, sentito il disponente del trust, provvede entro i successivi dieci giorni.
- 3. Il commissario ed il nuovo *trustee* di cui al comma 2 possono compiere gli atti di cui all'articolo 4, comma 2.
- 4. Ove un *trust* istituito in conformità alla legge di un altro Stato sia riconosciuto ai sensi del capitolo III della Convenzione, al *trustee* si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 3-*bis* e 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, purché sia realizzata almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'Italia costituisce il luogo di amministrazione del *trust*, ovvero della residenza

o del domicilio di almeno uno dei disponenti o dei beneficiari;

- b) almeno uno dei beni del *trust* è situato in Italia.
- 5. Agli effetti dell'articolo 18 della Convenzione, è vietata nel territorio dello Stato l'attività di *trustee* diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge o da quelli riconosciuti ai sensi del capitolo III della Convenzione. La violazione del divieto è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da un quarto alla metà del valore dei beni istituiti in *trust*.

Art. 6.

(Norme di coordinamento)

- 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunta in fine la seguente lettera:
- «b-bis) alle cessioni a *trust* di diritto italiano costituiti al fine esclusivo di partecipare a singole operazioni di cartolarizzazione».
- 2. L'intestazione di beni immobili e di beni mobili registrati ad una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e la loro reintestazione al fiduciante sono soggette a tasse di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni intestati si considerano conseguiti dal fiduciante. L'intestazione alla società fiduciaria è trascritta indicando la natura fiduciaria dell'atto.